



Giurisprudenza di legittimità  
**CORTE DI CASSAZIONE PENALE**  
Sez. IV, 13 settembre 2013, n. 37743

**Guida in stato di ebbrezza - Aggravante di aver provocato un incidente stradale - Condizioni - Apporto causale determinante - Necessità.**

*In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma secondo bis, C.d.S. è necessario che l'agente abbia provocato un incidente e che, quindi, sia accertato il coefficiente causale della sua condotta rispetto al sinistro, non essendo sufficiente il mero suo coinvolgimento nello stesso. (Cass. Pen., Sez. IV, 13 settembre 2013, n. 37743) - [RIV-1401P21] Art. 186 cs.*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Con sentenza del 31 maggio 2010 il Tribunale di Massa condannava alla pena di mesi 2 di arresto ed € 800 di ammenda C. S., per la contravvenzione di cui all'art. 186, lett. b), c.d.s. per avere guidato in stato di ebbrezza un motoveicolo Piaggio "Poker", con tasso alcolemico rilevato di g/l 1,10, con l'aggravante di avere provocato un incidente stradale (in Massa il 18 ottobre 2008). Con sentenza del 12 aprile 2012, la Corte di Appello di Genova, dopo avere rigettato l'impugnazione dell'imputato, in accoglimento dell'appello del Procuratore Generale, escluse le attenuanti generiche riconosciute in primo grado, aumentava la pena a mesi 3 di arresto ed € 1.200 di ammenda. Osservava la Corte di merito che la non lieve entità del fatto e l'assenza di elementi positivi di valutazione, inibiva il riconoscimento delle attenuanti generiche.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando:
  - 2.1. la errata applicazione della legge, per avere la corte di merito escluso le attenuanti generiche sulla base di una presunta gravità del fatto che, nel caso concreto, non sussisteva, essendo stato il C. vittima e non causa, dell'incidente provocato da tale B. L.;
  - 2.2. la erronea applicazione della legge, laddove era stata riconosciuta la sussistenza della aggravante pur senza avere l'imputato "provocato" l'incidente.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

3. Il ricorso è solo in parte fondato.
  - 3.1. In ordine alla censura relativa al diniego delle attenuanti generiche, è insegnamento di questa Corte che "La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato" (Cass. sez. VI, sentenza n. 42688 del 24 settembre 2008 ud. (dep. 14 novembre 2008), Caridi, Rv. 242419; Cass. sez. VI, sentenza n. 7707 del 4 dicembre 2003 ud. (dep. 23 febbraio 2004), Anaclerio, Rv. 229768;



**ASAPS**  
Associazione  
Sostenitori  
Amici  
Polizia  
Stradale  
[www.asaps.it](http://www.asaps.it) - [sede@asaps.it](mailto:sede@asaps.it)

- 2 -

---

Cass. sez. V, sentenza n. 6771 del 22 aprile 1981 ud. (dep. 9 luglio 1981), Brunelli, Rv. 149699). Nel caso di specie la corte di merito, nel negare le attenuanti, ha richiamato l'entità del fatto commesso, in ragione della non modesta quantità del tasso alcolemico rilevato, nonché l'assenza di elementi positivi di valutazione (l'imputato è gravato da precedenti penali). La coerenza e logicità della motivazione sul punto, la rende insindacabile in questa sede.

3.2. Fondato è invece il motivo di censura relativo al difetto di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante di cui al comma 2 bis dell'art. 186 codice della strada.

Invero nel capo di imputazione è stato contestato all'imputato di essere rimasto "coinvolto" in un incidente stradale. Nella sentenza non vengono spesi argomenti per spiegare le modalità e l'entità di tale coinvolgimento

Orbene il mero coinvolgimento in un incidente, da parte di un soggetto che trovasi alla guida in stato di ebbrezza, da solo non integra l'aggravante di cui al citato comma 2 bis. Tale norma, pretende che il soggetto abbia "provocato" un incidente e quindi che sia accertato un coefficiente causale della sua condotta rispetto al sinistro.

Assimilare il "coinvolgimento" in un incidente con la condotta di chi "provoca" il sinistro, costituirebbe un'inammissibile ipotesi di analogia "*in malam partem*". (Omissis) **[RIV-1401P21]**

**Art. 186 cs.**